



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |            |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MASSAFRA  | UMBERTO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO  | GIUSEPPE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARO | PINA     | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 988/14 depositato il 21/05/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P201613 IRPEF-ALTRO 2008 IVA/IRAP contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 988/14

UDIENZA DEL

27/01/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

676

PRONUNCIATA IL:

27 GEN. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 FEB. 2015

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Angelo FAGANO)




Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21/05/2014, il sig. XXXXXXXXXX meglio qualificato in atti e legalmente rappresentato, si oppone avverso avviso di accertamento n. TVP01P201613/2013 per l'anno 2008, emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio controlli.

Fatto: con l'atto impugnato, al ricorrente, svolgente attività di allenatore di cavalli da corsa ( in proprietà e non), l'ufficio contesta: ai fini Irpef, ai sensi dell'art. 54 dpr 917/86, ed Irap , ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 446/1197, la deduzione dei costi indicati dal ricorrente al rigo RE19 della Dichiarazione 2009, quantificando l'importo non sottoposto a tassazione sulla base di un criterio di correlazione dei costi con i ricavi prodotti in euro 78.379,38; ai fini Iva, ai sensi dell'art. 54 del dpr 633/1975, l'indebita detrazione per euro 10.494,00, derivante dal fatto che il ricorrente effettuava nella sua attività operazioni attive esenti.

In ricorso, il ricorrente chiede che venga dichiarata: in via principale, l'illegittimità, l'infondatezza e comunque l'invalidità della pretesa; in via subordinata, l'erroneità della pretesa, riconoscendo i costi e l'iva pagata; in via ulteriormente subordinata la riduzione degli interessi e delle sanzioni; vittoria di spese e onorari. Il ricorrente eccepisce: a) vizi della verifica: 1) mancata redazione del pvc; violazione dell'art. 12 comma 7 l.212/2000, per avere l'ufficio emesso l'avviso di accertamento, prima dello spirare dei sessanta giorni dalla conclusione dell'attività di verifica. b) merito: 1) l'ufficio ha rideterminato il reddito, l'irap e l'iva sulla base di mere supposizioni, avulse dalla realtà del mondo delle corse ippiche; 2) errori dell'ufficio: i cavalli di proprietà sono 16; il numero dei cavalli di terzi erroneamente indicati dall'ufficio in numero di 67; errata analisi dei costi in relazione all'attività esercitata dal ricorrente; l'ufficio non ha riconosciuto l'iva indetraibile in decurtazione del reddito accertato; la richiesta dell'iva, in quanto notificata il 02/12/2013, risulta esercitata dall'ufficio tardivamente e oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del dpr 602; errore materiale in cui è incorso l'ufficio connesso alla determinazione del pro-rata; difetto di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato (art. 42 comma 1 e 3 del dpr 600/1973 e 56 del dpr 633).

L'ufficio, con controdeduzioni depositate il 17/06/2014 - Prot. n.2014/24746 del 16 giugno 2014 -, chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto la conferma della legittimità dell'atto impugnato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e onorari di giudizio. L'ufficio, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepisce: 1) sulla mancata redazione del pvc, la fattispecie in esame - controllo dei costi residuali inseriti al rigo RE19 -non è tra quelle cui la legge prevede la redazione di un pvc; 2) sul merito, l'importo non sottoposto a tassazione è stato chiarito nella motivazione dell'accertamento; l'ufficio ha valutato le eccezioni contenute nella memoria presentata dal ricorrente in sede di adesione e ne ha tenuto conto. 3) sul vizio di sottoscrizione, nel caso di specie, è onus probandi dell'amministrazione esibire copia dell'ordine di servizio con cui viene rilasciata la delega che si allega; 4) sulla motivazione, sulla carenza di prova ed illegittimo utilizzo di presunzioni, le suddette eccezioni sono infondate, poichè l'avviso di accertamento è l'atto finale del procedimento amministrativo e spetta al



contribuente di dimostrare l'inesistenza dei maggiori redditi o delle attività non dichiarate. 5) sull'errato computo di sanzioni ed interessi, nell'avviso di accertamento sono riportate le motivazioni delle sanzioni e le aliquote ed i periodi di computo degli interessi.

Il ricorrente, in data 14/01/2015, deposita "nota di produzione documenti" per l'allegazione al fascicolo d'ufficio della copia del processo verbale di adesione prot. 17394/2014 del 23/04/2014.

Il 11/11/2014, l'adita Commissione accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso.

#### Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo, in relazione ai motivi di doglianza adottati dalla parte ricorrente, rileva: a) mancata redazione del pvc; violazione dell'art. 12 comma 7 l. 212/2000, per avere l'ufficio emesso l'avviso di accertamento, prima dello spirare dei sessanta giorni dalla conclusione dell'attività di verifica. L'eccezione non può essere accolta: in proposito, la Commissione osserva che è vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con la Sentenza n. 18184/2013 sancendo l'invalidità dell'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c., mentre nella presente fattispecie, occorre precisare che l'accertamento impugnato non è scaturito da un pvc, ma da un controllo effettuato dall'ufficio impositore in base soltanto all'esame della dichiarazione fiscale 2009, senza accesso nei luoghi di residenza, o nella sede o nei locali dell'impresa del ricorrente; pertanto, la Commissione, aderendo alla pronuncia della Suprema Corte - Cass. Sentenza n. 13588 del 13 giugno 2014, in forza della quale l'unico elemento discriminante, relative alle garanzie di cui all'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, è il "luogo" della verifica: se presso il contribuente, si applica l'art. 12 co. 7 l. 212/2000; senza accesso, viceversa, non è necessaria l'emissione del p.v.c. e di conseguenza il rispetto del termine dei 60 giorni - . b) difetto di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato (art. 42 comma 1 e 3 del dpr 600/1973 e 56 del dpr 633). L'eccezione non può essere accolta: in proposito, la Commissione osserva che va evidenziato che, ai sensi dell'art 42 dpr 600/73, "gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato... l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo...". La Commissione, nella presente fattispecie, dà atto del deposito degli atti di delega e degli ordini di servizio - provvedimento di delega di firma prot. 2013/22999 del 03/06/2013 - da parte dell'ufficio, rilevando che la detta sanzione di nullità si riferisce solo all'ipotesi di mancanza della firma o di firma da parte di dipendente non appartenente alla carriera direttiva, precisando che siffatte ipotesi non si pongono nel caso di specie (la pagina 23 di 23 dell'atto impugnato riporta: "il capo team accertamento [redatto] - firma su delega del Direttore provinciale [redatto], Provvedimento prot. n. 22999 del 03.06.2013" - . c) sul merito e sugli errori commessi dall'ufficio accertatore, le eccezioni sollevate dal ricorrente sono meritevoli di accoglimento. In proposito, la Commissione rileva che i presupposti di fatto sui quali si fonda la pretesa impositiva dell'ufficio, così come contenuti nell'avviso di accertamento impugnato, sono palesemente errati; infatti: 1) come risultante dalla "copia del processo verbale di adesione prot. 17394/2014 del 23/04/2014" prodotta in giudizio dal ricorrente, lo stesso ufficio impositore "ridetermina il valore quantificato nell'avviso di accertamento" (vedasi i n. 2 fogli del citato "verbale di adesione") e "ridetermina la quota di maggior reddito" da euro 78.379,38 ad euro 31.621,00, 2) l'applicazione quantitativa del "costo giornaliero dei cavalli" utilizzato dall'ufficio accertatore è incongruo, rispetto ad altri "costo giornaliero dei cavalli" derivante dalla tabella allegata al d.m. 10/09/1992 per gli anni 2008 e 2009, prodotta in giudizio dal ricorrente. 3) l'ufficio non ha considerato il costo per "pensionamento cavalli"

sostenuto e documentato dalle relative fatture. 4) esiste errore materiale in cui è incorso l'ufficio connesso alla determinazione del pro-rata ai fini Iva. L'esistenza delle suddette carenze nella azione accertatrice dell'ufficio costituiscono elementi che, come rileva la Commissione, rendono annullabile l'avviso di accertamento impugnato nella sua interezza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate in euro 400,00 (quattrocento=), oltre accessori di legge, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dr. Montanaro Vito in quanto anticipatario.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso nel merito e, per l'effetto, dichiara l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate in euro 400,00 (quattrocento=), oltre accessori di legge, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dr. Montanaro Vito in quanto anticipatario.

Taranto, 27 gennaio 2015

Il Relatore



Il Presidente

